

Prot. n. L45/RNS  
Bologna, 26 marzo 2020

**Oggetto:**

- 1) *Ministero dello Sviluppo Economico: Decreto ministeriale 25 marzo 2020*
- 2) *Nuovo Modulo per autodichiarazione*

**Sommario**

*Rivisto l'elenco delle attività produttive industriali e commerciali escluse dalla sospensione prevista dal D.P.C.M. 22 marzo 2020. Previste ulteriori applicazioni per l'Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) e l'Attività dei call center. Ancora una volta è stato aggiornato il modulo per autodichiarazione per spostamenti.*

**1) Ministero dello Sviluppo Economico: Decreto ministeriale 25 marzo 2020**

Viste le incessanti richieste delle Parti sociali, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, co. 1 lett. a) (1) il competente **Ministero dello Sviluppo Economico**, con il **Decreto 25 marzo 2020** (G.U. n. 80 del 26 marzo 2020) (**allegato 1**), ha apportato le seguenti modificazioni al D.P.C.M. 22 marzo 2020 (2):

- 1) **l'elenco dei codici** di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 22 marzo 2020 è **sostituito dall'allegato 1 del Decreto ministeriale**; al fine di verificare in maniera diretta le relative modifiche si rinvia a quanto contenuto nell'**allegato 2**;
- 2) per le attività di seguito elencate devono essere applicate le seguenti ulteriori prescrizioni:
  - a. le **"Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)" (codice ATECO 78.2)** sono consentite nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 (3) del

**1 Art. 1 - Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale**

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:

a) sono **sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di** quelle indicate nell'allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto..... **L'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;**  
omissis....

2 Cfr. Circolari RNS L41 – 22 marzo 2020 dello scrivente Ufficio.

**D.P.C.M. 11 marzo 2020**

**Allegato 1 - Commercio al dettaglio**

Ipermercati

Supermercati

Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale



D.P.C.M. 11 marzo 2020 e di cui all'allegato 1 <sup>(4)</sup> del D.P.C.M. 22 marzo 2020, come modificato dal presente Decreto ministeriale;

- b. le **“Attività dei call center” (codice ATECO 82.20.00)** sono consentite limitatamente alla attività di “call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami” e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 <sup>(5)</sup> del D.P.C.M. 11 marzo 2020 e di cui all'allegato 1 <sup>(6)</sup> del D.P.C.M. 22 marzo 2020, come modificato dal presente Decreto ministeriale;
- c. le **“Attività e altri servizi di sostegno alle imprese” (codice ATECO 82.99.99)** sono consentite limitatamente all'attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.

Le disposizioni del Decreto in commento **producono effetto dalla data del 26 marzo 2020.**

## 2) Nuovo Modulo per autodichiarazione

Si evidenzia che ancora una volta è stato aggiornato il modulo per Autodichiarazione per spostamenti (**allegato 3**).

Il relativo modulo è, comunque, scaricabile al seguente link:

**[Nuovo modulo per l'autodichiarazione](#)**

\*\*\*\*\*

Cordiali saluti.

*a cura*  
*Ufficio Legislazione del lavoro*

### **Allegati:**

- 1) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 25 marzo 2020**  
**Allegato 1**
- 2) Raffronto**
- 3) Modulo Autodichiarazione**

---

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici  
 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia  
 Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento  
 Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini  
 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet  
 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione  
 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono  
 Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

### **Allegato 2 - Servizi per la persona**

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia  
 Attività delle lavanderie industriali  
 Altre lavanderie, tintorie  
 Servizi di pompe funebri e attività connesse

<sup>4</sup> **Cfr. Allegato 1 del Decreto ministeriale in commento**

<sup>5</sup> Vedi Nota 3

<sup>6</sup> Vedi Nota 4

Non è consentita la pubblicazione, copia o distribuzione del presente documento, anche parzialmente modificato, senza l'approvazione scritta di Legacoop Rete Nazionale Servizi